



ORDINANZA MUNICIPALE

RIGUARDANTE LA PREVENZIONE DELLE EMISSIONI LUMINOSE

II MUNICIPIO

Ritenuto che la promozione di un'illuminazione efficace ed efficiente (illuminare solo ciò si intende o è necessario illuminare, minimizzando il consumo energetico e gli effetti negativi sull'ambiente in generale) costituisce l'obiettivo delle "Raccomandazioni per la prevenzione delle emissioni luminose" edite dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)- 2005;

Richiamati:

- la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS, 451), artt. 1 a 3, 18 e 20 cpv. 1;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814,01), artt. 1, 7 cpv. 1 e 4, 11, 12, 14;
- la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LPC, RS 922.0): artt. 1, cpv. 1 e 7 cpv. 4;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), artt. 1 e 3;
- l'Ordinanza sulla segnaletica stradale (RS 741.21), artt. 96 cpv. 1 e 5 e 98 cpv. 2;
- il Regolamento della Legge edilizia cantonale, art. 6 cpv. 1, nuova cifra 12;
- le Linee guida e relativo rapporto esplicativo (versione 1, novembre 2007) per la prevenzione delle emissioni luminose (Repubblica e Cantone del Ticino, Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente);
- la pubblicazione "Illuminazione stradale – Consigli per le autorità comunali e i gestori dell'illuminazione" (SAFE);

conformemente agli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) , 23 del relativo Regolamento di applicazione (RaLOC) e 94 e 98 del Regolamento organico comunale,

ordina:

1. Sul territorio comunale è vietata la posa e l'installazione di show luminosi o skybeamer, fasci di luce fissi o roteanti rivolti verso il cielo.
2. Le insegne pubblicitarie luminose e gli impianti di illuminazione esterni particolari devono essere notificati al Municipio. Le misure specifiche previste a tutela delle immissioni luminose vanno chiarite nell'ambito della procedura di autorizzazione.
3. Le illuminazioni di qualsiasi genere e delle insegne pubblicitarie devono essere spente dalle ore 23.00 fino alle ore 05.00. Il Municipio può concedere deroghe per situazioni particolari.

4. Il Municipio si riserva la possibilità d'intervento per casi particolari presenti sul territorio comunale.
5. I contravventori delle disposizioni sopra indicate saranno puniti con una multa fino a fr. 1.000.00 e il Municipio ordinerà gli interventi necessari al rispetto della presente ordinanza.
6. Sono soggetti a questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o impianti, i gestori ed i responsabili.
7. La presente ordinanza entrerà in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di quindi giorni e meglio dal 12 aprile al 26 aprile 2010.

Contro questa ordinanza può essere interposto ricorso, al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Risoluzione municipale n. 359 del 23 marzo 2010.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO	IL SEGRETARIO
	
ing. Flavio Petraglio	Piero Maccagni